



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 7 DEL 26-03-2021

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI. APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2021 DELLE TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortzeni Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	A
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 1 Presenti n. 12

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr. Paolo Cristiano

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo
Ortolani Maria Giulia
Lucarelli Roberto

L'illustrazione e la discussione relative alle deliberazioni n. 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 è riportata nella deliberazione n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ⇒ con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC) basata su due presupposti impositivi:
- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - ✓ l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la «IUC» è composta, tra le altre, dalla «TARI» (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

APPURATO quindi che:

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), al fine di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti, ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- detta Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, «la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]»;
- successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di «*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del 'chi inquina paga'*»;
- allo stato attuale sono in corso approfondimenti sulle modalità di determinazione dei «*costi efficienti*» per la definizione dei corrispettivi (cioè degli oneri definiti secondo criteri uniformi, confrontabili e trasparenti);

RICORDATO che:

- ⇒ l'art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- ⇒ a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quella della «TARI», costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- ⇒ a mente dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 «*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (...)*»;
- ⇒ in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296/2006), «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

OSSERVATO che è compito del Consiglio Comunale il compito approvare le tariffe «TARI», definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;

RITENUTO, pertanto, che secondo l'attuale quadro normativo il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che nel contesto giuridico e normativo ordinario appena delineato si inserisce la citata deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA che, all'articolo 6, definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario secondo il seguente percorso:

- a) il soggetto gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario («PEF») e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il «PEF» e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

RITENUTO, relativamente alla terminologia utilizzata nella deliberazione n. 443/2019, che per «*soggetto gestore*» possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel «PEF», per cui esso può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo;

RITENUTO, ancora, che per quanto riguarda l'*ente territorialmente competente*, l'ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da

identificare negli enti di governo dell'Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni, per cui:

- ✓ tale «ente», accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il «PEF» ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all'Autorità;
- ✓ l'Autorità approva il «PEF» oppure richiede ulteriori informazioni;
- ✓ fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente e, pertanto, il piano esplica i propri effetti senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO quindi che:

- ❖ la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31 dicembre 2019, ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità, per il soggetto gestore, a effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- ❖ l'ANCI, con specifico documento datato 7 novembre 2019, contenente proposte di emendamenti da apportare in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", tra le altre ha inserito anche il rinvio al 30 aprile di ciascun anno l'approvazione delle tariffe e del regolamento della «TARI», in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, citata;
- ❖ a tale proposito il Presidente dell'ARERA, in sede di audizione innanzi alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha ritenuto auspicabile un differimento nel termine per l'approvazione delle tariffe, che allo stato dell'arte equivale al termine di approvazione del bilancio di previsione, posto che il rinvio consentirebbe agli Enti Locali un più ordinato processo di deliberazione delle nuove tariffe;

VISTO che anche l'IFEL, con nota del 9 dicembre 2019, si è espressa sulla materia:

- confermando la prevista modifica del citato decreto-legge n. 124/2019 in forza della quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla «TARI» risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile anche nel caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
- indicando che, per gli enti che approvano il bilancio entro la data canonica del 31 dicembre, potranno approvare il regime «TARI» in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della «TARI» una volta disponibile il nuovo «PEF»;

RITENUTO di aderire all'indicazione dell'IFEL e, conseguentemente, confermare, per l'anno 2021, l'assetto delle tariffe 2020 della «TARI», riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della «TARI» una volta disponibile il nuovo «PEF»;

RICHIAMATA, a tale proposito, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.09.2020 avente per oggetto: “tassa sui rifiuti (tari) - approvazione piano economico finanziario e determinazione tariffe per l’anno 2020”;

DATO ATTO che il Ministero dell’interno con Decreto 13 gennaio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 al 31.03.2021;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Consiglieri astenuti	n.	3 (Pasqui, Lucarelli e Falcioni)
Consiglieri votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare per l’anno 2021, in via provvisoria, l’assetto delle tariffe «TARI» mediante conferma integrale di quello in vigore per l’anno 2020, adottato a termini della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.09.2020;
- 3) Di riservarsi, una volta disponibile il nuovo «PEF», di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della «TARI», dando atto che la modifica del quadro di specie (costi del servizio e metodo tariffario) confluirà in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dall’articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	12
Consiglieri assenti	n.	1 (Nalli)
Consiglieri astenuti	n.	3 (Pasqui, Lucarelli e Falcioni)
Consiglieri votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Paolo Cristiano

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 701

Camerino, 07-04-21

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 07-04-21

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-03-2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario generale
F.to Dr. Paolo Cristiano